

KONFERENZ DER KANTONALEN AUFSICHTSBEHÖRDEN IM ZIVILSTANDSDIENST
CONFÉRENCE DES AUTORITÉS CANTONALES DE SURVEILLANCE DE L'ÉTAT CIVIL
CONFERENZA DELLE AUTORITÀ CANTONALI DI VIGILANZA SULLO STATO CIVILE

STATUTI

del 28 aprile 2016

Art. 1 Forma giuridica e sede

¹ La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CAS) è una corporazione che, quale conferenza specializzata, è condotta nella forma di corporazione di diritto pubblico con capacità giuridica limitata.

² La sede della Conferenza si situa presso la sede di lavoro dell'amministrazione.

Art. 2 Scopo e attività

¹ La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile promuove lo sviluppo moderno come pure l'applicazione efficiente e uniforme del diritto dello stato civile e del diritto civile adiacente nei Cantoni. La stessa coordina gli interessi dei Cantoni.

² Gli scopi della Conferenza vengono in particolare promossi mediante le seguenti attività:

- a) promovimento dei contatti professionali e personali
- b) condivisione di esperienze tra i membri
- c) comunicazione e scambio di conoscenze ed esperienze professionali mediante regolari seminari di formazione e di perfezionamento
- d) comunicazione e scambio di basi e di regolamentazioni cantonali
- e) collaborazione con le autorità federali (in particolare nell'ambito del diritto dello stato civile e della documentazione elettronica in Infostar) e con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP (in particolare riguardo a temi di rilevanza politica nell'ambito dello stato civile)
- f) partecipazione a organi e gruppi di lavoro
- g) difesa di interessi comuni
- h) elaborazione e risposte a procedure di consultazione, rispettivamente prese di posizione
- i) realizzazione di progetti nell'interesse dei membri
- j) costituzione e gestione di basi di lavoro comune per la documentazione dello stato civile

Art. 3 Membri

¹ Membri della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile sono i Cantoni, rappresentati dai responsabili amministrativi cantonali della vigilanza in materia di stato civile.

² Gli stessi possono farsi rappresentare alle riunioni della Conferenza da una persona da essi designata.

³ Alle riunioni della Conferenza possono partecipare anche altre collaboratrici e altri collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

⁴ Alle riunioni della Conferenza vengono di regola invitati anche i rappresentanti politici in ambito

dello stato civile presso la CDDGP, i responsabili degli uffici federali competenti e una rappresentanza dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile.

Art. 4 Organi

Gli organi della Conferenza sono l'assemblea generale, il comitato ed i revisori dei conti.

Art. 5 Assemblea generale

¹ L'assemblea generale è l'organo supremo della Conferenza.

² L'assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno ed avviene a turno nei Cantoni.

³ Il comitato, autonomamente oppure su richiesta di almeno 5 cantoni, può convocare un'assemblea generale straordinaria.

⁴ La convocazione deve avvenire almeno con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'elenco delle trattande. *[versione del 27 aprile 2017]*

⁵ L'assemblea generale delibera validamente quando vi sono rappresentati due terzi dei Cantoni. Ogni Cantone ha diritto ad un voto.

Art. 6 Competenze dell'assemblea generale

¹ L'assemblea generale è competente per:

- a) l'emanazione delle linee guida delle attività della Conferenza a carattere specialistico, rispettivamente l'inoltro alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), per l'approvazione di linee guida di carattere politico;
- b) l'elezione del comitato e della sua presidenza per la durata di quattro anni;
- c) l'elezione dei revisori dei conti per la durata di quattro anni;
- d) l'approvazione del budget e dei conti annuali della Conferenza e la determinazione del contributo annuale dei Cantoni, con riserva di approvazione da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP);
- e) dare scarico al comitato;
- f) deliberare sulle domande di sviluppo della banca dati centrale presentate dai Cantoni;
- g) la modifica degli statuti.

² In occasione dell'elezione dei membri del comitato, si deve tener conto di una equa rappresentanza delle lingue nazionali e dei gruppi di lavoro regionali.

Art. 7 Comitato

¹ Il comitato si compone di 5 - 7 membri.

² Nel comitato ed alla presidenza sono eleggibili i membri di un'autorità di vigilanza. Nel comitato ed alla presidenza può essere eletto anche un membro della CCDGP.

³ Ad eccezione della presidenza, il comitato si autocostruisce (in particolare la vicepresidenza). Il comitato costituisce validamente a maggioranza semplice dei membri eletti.

⁴ La cessazione d'attività in seno ad una autorità di vigilanza da parte di un membro del comitato comporta la perdita della qualità di membro dello stesso.

Art. 8 Compiti del comitato

¹ Il comitato è l'organo direttivo ed esecutivo della Conferenza. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e può assumere altre decisioni anche mediante circolazione interna.

² Il comitato va formato tenendo conto di una equa rappresentanza delle lingue nazionali e dei gruppi di lavoro regionali. Lo stesso è competente per:

- a) l'elezione dei membri e della presidenza della commissione per le basi e la formazione (di cui un membro proposto dall'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile) e l'elezione dei membri e della presidenza della commissione Infostar, ciascuno per una durata di quattro anni,
- b) l'elezione delle e dei rappresentanti cantonali della Commissione Infostar CAS nell'organo paritetico per lo sviluppo e la gestione di Infostar.

³ Esso è competente per stilare la lista degli oggetti da trattare dall'assemblea generale, per la formazione di commissioni speciali e l'attribuzione di mandati, per l'emanazione di regolamenti, per l'elaborazione di procedure di consultazione e per le proposte di elezione da sottoporre all'assemblea generale, per regolamentare la stesura del verbale, così come per il disbrigo di tutte le attività che non sono esplicitamente assegnate all'assemblea generale o ad una commissione.

⁴ La/il presidente dirige la seduta del comitato e l'assemblea generale. Per quest'ultima, essa o esso può designare una/un presidente del giorno. La/il presidente rappresenta la Conferenza unitamente all'amministratrice/amministratore verso i membri e verso terzi. La corrispondenza ufficiale è firmata da entrambi congiuntamente.

⁵ Il comitato emana un regolamento riguardante le indennità per le attività dell'assemblea generale, per quelle del comitato e delle commissioni, così come pure per le tariffe per le prestazioni della Conferenza.

⁶ Prendono parte alle sedute la/il presidente delle commissioni permanenti, così come eventualmente il competente membro della CDDGP ed altri ospiti.

Art. 9 Amministrazione

¹ L'amministratrice o l'amministratore prepara amministrativamente le assemblee generali, le sedute del comitato, i seminari e le giornate di lavoro; coordina e supporta le attività della Conferenza e delle commissioni, gestisce il sito Internet, cura i contatti necessari e redige le bozze di raccomandazioni, di decisioni e prese di posizione da parte del comitato e dell'assemblea generale.

² L'amministratrice o l'amministratore tiene la contabilità della Conferenza e amministra le entrate e il capitale della Conferenza con firma individuale per importi fino a fr. 1'000, per importi superiori con doppia firma con la presidenza. L'amministratrice o l'amministratore si occupa degli incassi dei contributi cantonali.

Art. 10 Revisione dei conti

¹ I conti annuali della Conferenza vengono verificati da due revisori, i quali rimettono il resoconto e le proposte in occasione dell'assemblea generale.

² Quali revisori dei conti possono essere eletti membri di un'autorità di vigilanza sullo stato civile o del controllo delle finanze dei cantoni.

³ La revisione può pure essere affidata ad una società di revisione. In questo caso è sufficiente un solo mandato.

Art. 11 Gruppi di lavoro regionali

¹ Le autorità di vigilanza sullo stato civile formano i gruppi di lavoro regionali: gruppo latino, Ostschweiz, Zentralschweiz e Nordwestschweiz.

² I gruppi di lavoro regionali si occupano principalmente di questioni pratiche nell'ambito dell'applicazione del diritto dello stato civile, di prese di posizione all'intenzione del comitato, di raccomandazioni per le elezioni in seno al comitato ed alle commissioni permanenti, così come della formazione di base e del perfezionamento delle e degli ufficiali dello stato civile.

³ Essi si autocostruiscono e amministrano il loro eventuale capitale.

⁴ Essi riferiscono annualmente al comitato mediante un rapporto d'attività.

Art. 12 Commissione per le basi e la formazione

¹ La commissione per le basi e la formazione si compone di 5 - 8 membri e ad eccezione della presidenza si autocostruisce.

² Possono essere elette in seno alla commissione per le basi e la formazione persone con comprovate conoscenze di stato civile.

³ Essa è competente per la tenuta della raccolta della Conferenza relativa ai documenti stranieri necessari per la documentazione dello stato civile in Infostar; la stessa è pure competente per la formazione di base e per il perfezionamento delle autorità di vigilanza dello stato civile e delle autorità che si occupano dei cambiamenti di nome, compresi gli istruttori cantonali. La commissione può delegare compiti e facoltà decisionali a sottogruppi.

⁴ Essa sottopone il suo programma di attività all'approvazione del comitato e gli presenta annualmente un rapporto di attività.

⁵ In caso di cambiamento di impiego o riorientamento professionale di un membro della commissione, il comitato procede ad una nuova elezione. Le persone uscenti possono tuttavia essere rielette se dispongono delle qualifiche professionali richieste.

Art. 13 Commissione Infostar

¹ La commissione Infostar si compone di 3 - 8 membri e ad eccezione della presidenza si auto-costituisce.

² Possono essere elette in seno alla commissione Infostar persone con comprovate conoscenze di stato civile.

³ La commissione Infostar

- a) è l'interlocutore per la Confederazione per il funzionamento, l'ulteriore sviluppo e gli adattamenti della banca dati centrale
- b) difende gli interessi dei Cantoni nell'organo paritetico della Confederazione per lo sviluppo e la gestione di Infostar
- c) prepara proposte per il comitato, da presentare alla Confederazione o all'assemblea generale.

⁴ Essa riferisce al comitato, mediante un rapporto annuale.

⁵ In caso di cambiamento di impiego o riorientamento professionale di un membro della commissione, il comitato procede ad una nuova elezione. Le persone uscenti possono tuttavia essere rielette se dispongono delle qualifiche professionali richieste.

.

Art. 14 Costi

¹ L'assemblea generale fissa i contributi dei Cantoni, con riserva di approvazione da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).

² Ogni Cantone versa un contributo base annuo di mille franchi per i costi della Conferenza.

³ I costi supplementari vengono ripartiti fra i Cantoni in proporzione alla media della loro popolazione (fonte Ufficio federale di statistica UFS).

⁴ In base al budget approvato possono essere richiesti degli acconti di pagamento.

⁵ Per la Conferenza garantisce esclusivamente il proprio capitale. Una responsabilità dei membri riguardo ai contributi cantonali di cui ai capoversi 2 e 3 è esclusa.

Art. 15 Disposizioni transitorie

¹ La Conferenza specializzata CAS riprende dalla Conferenza ministeriale CAS i progetti Infostar pendenti per la loro conclusione. Le condizioni relative al contenuto dei progetti ed al loro finanziamento risultano dalle relative decisioni.

² La Conferenza specializzata CAS riprende dalla Conferenza ministeriale CAS tutti i diritti e doveri sorti da rapporti giuridici, così come gli attivi ed i passivi.

³ Le persone elette nel 2014 rimangono in carica (con riserva di dimissioni). Le prossime elezioni regolari, rispettivamente rielezioni, avranno luogo nel 2018 secondo il turno instaurato.

⁴ Gli statuti della Conferenza ministeriale CAS del 18 settembre 2003, con le revisioni del 27 aprile 2006, 25 aprile 2013 e 16 aprile 2015 sono revocati.

Art. 16 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati decisi in occasione dell'assemblea generale della Conferenza ministeriale delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile tenutasi il 28 aprile 2016 a Friburgo. Essi entrano in vigore il 1. luglio 2017.

CONFERENZA DELLE AUTORITÀ CANTONALI DI VIGILANZA SULLO STATO CIVILE

La presidente:

sig. E Gassler

Esther Gassler, Regierungsrätin

L'amministratore:

sig. W. Grossenbacher

Walter Grossenbacher